

COMUNE DI NIBBIOLA  
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. **18** del **25.06.2015**

**Art. 1**  
**Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di istituire, ai sensi del comma 142 e seguenti della legge 296/2006, l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 2**  
**Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

**Art. 3**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota di cui all'art. 4 al reddito complessivo determinato sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4**  
**Deliberazione delle aliquote**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio Comunale e sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Viene stabilita una unica aliquota pari a 0,50 per cento.
5. Per gli anni successivi le aliquote di cui al precedente comma 4 potranno essere variate con apposita deliberazione.
6. In sede di prima applicazione l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente regolamento.

**Art. 5**  
**Esenzioni**

1. Per l'anno 2015 l'addizionale comunale Irpef non si applica qualora il reddito imponibile risulta inferiore a euro 15.000,00=. Per gli anni successivi la soglia di reddito di cui al precedente periodo potrà essere variata con apposita deliberazione.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

**Art. 7**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore **01/01/2015**.